



Oggetto: PROCEDIMENTO ORDINARIO CON VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 ED ART. 7-8 DEL D.P.R. 160/2010, RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA I.C.E.L. S.C.P.A., MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE, IN VIA EVANGELISTA TORRICELLI N. 4/6

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ed in particolare l'art. 8 comma 1:

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

– l'art. 19 comma 3 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

– l'articolo 53 che dispone:

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;

b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;

b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;

c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 10-2025 del 18/12/2025 recante "Presenza d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 11-2025 del 18/12/2025 recante "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA-Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 13 del 18/12/2025 recante "Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 64, comma 1 lett. b, numeri da 2 a 7)";

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 4/2026 del 19/01/2026 recante "art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del

rischio di alluvioni (2027-2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 49/2010.”

VISTA la nota del 8/10/2025 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28317/2025 con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comunicato l'avvio della procedura in oggetto e ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 08/04/2026 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 9978/2026, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la quarta riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 21/04/2026, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 11349/2026, con la quale il l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso i pareri degli enti coinvolti, demandando l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto.

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica in relazione al procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, attivata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta I.C.E.L. S.C.P.A., mediante la realizzazione di nuovo piazzale, in via Evangelista Torricelli n. 4/6 in Comune di Lugo;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante alla strumentazione urbanistica comunale compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel “Constatato” della presente Relazione istruttoria.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del “Constatato” della presente Relazione istruttoria.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 50 del 19/12/2025 ad oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 1, e art. 174 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 - Nota di aggiornamento - Approvazione” e successiva rettifica e n. 51 del 12/12/2025 ad oggetto “Bilancio di Previsione triennio 2026-2028 ai sensi dell'art. 174, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 – Approvazione” e successiva variazione;

VISTO l'Atto del Presidente n. 157 del 30/12/2025 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione 2026-2028 – Esercizio 2026 – Approvazione e successiva variazione;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento paesaggista Giulia Dovadoli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG generale di primo livello n. 622102 "Verifica e

supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata e verifica di sostenibilità ambientale e territoriale degli interventi proposti e degli strumenti attuativi di cui alla L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica in relazione al procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, attivata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta I.C.E.L. S.C.P.A., mediante la realizzazione di nuovo piazzale, in via Evangelista Torricelli n. 4/6 in Comune di Lugo;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante alla strumentazione urbanistica comunale compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del "Constatato" di cui all'allegato A) al presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art. 53 della L.R. 24/2017;
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024.

ATTESTA CHE

il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nella sottosezione Rischi Corruttivi del vigente PIAO della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione

LA PRESIDENTE
Valentina Palli
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI LUGO

PROCEDIMENTO ORDINARIO CON VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 ED ART. 7-8 DEL D.P.R. 160/2010, RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA I.C.E.L. S.C.P.A., MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE, IN VIA EVANGELISTA TORRICELLI N. 4/6

IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 ed in particolare l'art.8 c.1:

Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", ed in particolare:

– *l'art. 19 comma 3 che dispone:*

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

- a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;*
- b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;*
- c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.*

– *l'articolo 53 che dispone:*

1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;*
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.*

2. L'approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il presente procedimento unico consente:

- a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera o intervento secondo la legislazione vigente;*
- b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente;*
- c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.*

(...)

VISTO l'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n°3065 in data 28/02/1990 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Regionale;

VISTA la deliberazione n°276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n°1338 in data 28/01/1993 e n°1551 in data 14/07/1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000, successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con delibera n. 1795 del 31/10/2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 10-2025 del 18/12/2025 recante "Presenza d'atto degli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, direttiva 2007/60/CE: riesame e aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 11-2025 del 18/12/2025 recante "Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA- Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010. Disposizioni conseguenti alla Deliberazione CIP n. 10/2025 e adozione di misure temporanee di salvaguardia";

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 13 del 18/12/2025 recante "Art. 68 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.: adozione di un Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)";

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 4/2026 del 19/01/2026 recante "art. 1 della Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di gestione del rischio di alluvioni (2027-2033) del distretto idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del d. lgs. n. 49/2010."

VISTA la nota del 8/10/2025 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 28317/2025 con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comunicato l'avvio della procedura in oggetto e ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTA la nota del 08/04/2026 assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 9978/2026, con la quale è stata trasmessa documentazione integrativa e convocata la quarta riunione di conferenza di servizi;

VISTA la nota del 21/04/2026, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 11349/2026, con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha trasmesso i pareri degli enti coinvolti, richiedendo l'espressione del parere della Provincia di Ravenna in merito al procedimento in oggetto.

PREMESSO CHE:

gli strumenti urbanistici vigenti per il comune di Lugo sono:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con delibera C.C. n.31 del 02/04/2009 e successive varianti;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con delibera C.C. n.37 del 10/05/2012 e successive varianti;
- Piano di Zonizzazione Acustica (PZA) approvato con delibera C.C. n. 31 del 02/04/2019 e successive varianti;
- Carta unica del territorio (CUT) Tavola e scheda dei vincoli approvata con delibera C.C. n.18 del 21/03/2019 e successive varianti.

CONSTATATO CHE:

La società ICEL S.C.p.A. ha presentato istanza di attivazione del procedimento unico con variante urbanistica, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, per un intervento di ampliamento di attività produttiva esistente con realizzazione di un nuovo piazzale, da attuarsi nel Comune di Lugo, in via Evangelista Torricelli n. 4/6.

Il nuovo piazzale sarà costituito da un'area pavimentata realizzata in asfalto, con sottofondo in misto granulare o riciclato, di superficie di 3208 mq circa, finalizzata al deposito di materie prime e prodotti finiti confezionati e imballati.

L'intera area di intervento in variante, censita al foglio 102 particelle 1306, 1312, 1310 e 1308, localizzata a sud dell'attuale stabilimento, presenta una superficie di circa 4564 mq, ed è situata all'interno del T.U del Comune di Lugo, in lotto confinante con il Santuario della Beata Vergine del Molino. Il lato est è delimitato dalla Canaletta di Zagonara, e il lato Ovest con il Canale Tratturo gestiti entrambi dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale. Le aree limitrofe sono caratterizzate da tessuto misto produttivo, residenziale, e ad uso agricolo.

Nel dettaglio, la variante in oggetto prevede la modifica dell'attuale destinazione urbanistica delle particelle 1306, 1312, 1310 e 1308 da "AUC.7 - Ambiti consolidati non edificati, con presenze significative di verde privato" (art. 4.2.7 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE vigente) a ASP1.2 con indice di edificabilità 0,5 mq/mq (art. 4.4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione del RUE vigente) e la riclassificazione acustica dell'area da Classe III/IV a Classe IV.

Oltre all'area adibita a piazzale, 545 mq saranno dedicati alla realizzazione di un fossato di laminazione, con un volume laminabile complessivo di 202 mc, che terminerà a 5 m dalla Canaletta Zagonara, nella quale recapiterà le acque mediante condotta in PVC, e 811 mq destinati ad area filtro verde con inserimento di alberature per mitigare l'impatto visivo dal Santuario.

Il nuovo piazzale, per raccordarsi con la limitrofa area di stabilimento sarà portato alla quota finale pari a 11,35 m s.l.m.

Si evidenzia inoltre che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno della perimetrazione delle aree allagate durante eventi alluvionali del 2023.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La relazione di VALSAT contiene uno specifico paragrafo dedicato all'analisi delle possibili interferenze dell'intervento con aree o elementi di tutela individuati dalla pianificazione sovraordinata. L'istruttoria svolta evidenzia la piena compatibilità dell'opera con le disposizioni del vigente PTCP della provincia di Ravenna., in quanto dalla disamina degli elaborati cartografici ivi riportata risulta che l'area interessata non è assoggettata ad alcun vincolo.

Con Deliberazione n. 13 del 18/12/2025 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po è stato adottato il «Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po): estensione ai bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, del Conca Marecchia e al bacino del Fissero, Tartaro, Canalbianco (D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., art.64, c.1 lett. b, numeri da 2 a 7)», il cui art. 4 stabilisce che *fino alla sua*

approvazione definitiva trovano applicazione le disposizioni di cui alle Norme di Attuazione del PAI Po, le correlate direttive tecniche e i regolamenti e che nei Bacini idrografici del Reno, dei Romagnoli, ... continueranno a trovare applicazione le disposizioni delle Norme di Attuazione dei rispettivi PAI vigenti, qualora le stesse risultino più restrittive di quelle stabilite dal PAI Po.

L'area in esame rientra tra quelle classificate in "fascia C", trovando pertanto applicazione le limitazioni e prescrizioni di cui al Titolo II delle Norme di Attuazione del PAI Po, art. 31, che ai commi 4 e 5 demanda agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C, valutandone le condizioni di rischio.

Si prende atto della disamina effettuata dal proponente nella relazione di Valsat, dalla quale si evince che:

"Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Scheda dei Vincoli, ...individua i seguenti vincoli:

- VS06 Area a rischio moderato di esondazione Bacino del PO (fascia C),*
- VS07 Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Corsi d'acqua naturali,*
- VS08 Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni - Reticolo secondario di pianura,*

...omissis..."

Le aree soggette ai vincoli sopracitati sono normate dagli art. 2.8 e 2.9 delle NTA del RUE dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che ne disciplinano gli interventi previsti.

In particolare, l'art 2.8 recante "Mappa di pericolosità delle aree potenzialmente interessate da alluvioni – Corsi d'acqua naturali – VS07 – Reticolo secondario di pianura – VS 08" dispone quanto segue:

"1. Nella Tavola dei Vincoli è riportata la scomposizione del territorio in aree, distinte sulla base delle specifiche della cartografia della mappatura della pericolosità del Piano di gestione del Rischio Alluvioni della Regione Emilia-Romagna indicanti i diversi livelli di rischio allagamento del reticolo secondario e primario. Le macro-zone P1 (alluvioni rare) P2 (alluvioni poco frequenti) e P3 (alluvioni frequenti) sono desunte dall'analisi specialistica del piano di rischio regionale e dalla cartografia del recepimento dello stesso dalle Autorità di Bacino. Con la presente norma di RUE assicura la congruenza dei propri strumenti urbanistici con il quadro della pericolosità di inondazione,

2. Per le aree soggette a PUA o permesso di costruire convenzionato in zone P2 e P3 dovrà essere valutata la sostenibilità del progetto prevedendo uno studio idraulico adeguato a definire i limiti e gli accorgimenti da assumere per rendere l'intervento compatibile con le criticità rilevate. Sono comunque definite prescrizioni minime per gli interventi in zone P1, P2 e P3 necessari per la riduzione del rischio dell'allagamento:

*- se non diversamente indicato dal risultato di una specifica ricerca idraulica impostazione del piano di calpestio del piano terreno degli immobili al di sopra della quota di campagna di almeno 50 cm
...omissis..."*

In relazione alla coerenza con quanto sin qui esposto, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella relazione di VALSAT al capitolo 3.5, in cui si afferma che:

"La variante richiesta e il progetto proposto non sono in contrasto con quanto prescritto dagli articoli 2.8 e 2.9 in quanto è prevista la realizzazione di un piazzale, ad una quota assoluta di +11,35 m, privo di qualsiasi tipo di edificio.

Il progetto inoltre è conforme a quanto indicato nell'Art. 9 Invarianza idraulica della Normativa, parte integrante della "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione Rischio Alluvioni e il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico"

Inoltre al successivo capito 3.7 si afferma che:

...omissis.. Per quanto riguarda la verifica tecnica di compatibilità idraulica, dalle valutazioni riportate nella relazione tecnica...omissis...emerge che risulta soddisfatta sia la verifica del Tirante Idrico da Reticolo Secondario autorizzata dal Consorzio di Bonifica, sia la verifica del Tirante Idrico da Reticolo Primario la cui quota, desumibile dalle mappe AdB-Po, risulta essere meno gravosa rispetto a quella del Tirante Idrico da Reticolo Secondario autorizzata dal Consorzio di Bonifica.

Si evidenzia infine che con Deliberazioni della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po n. 10 e 11 del 18/12/2025 e con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 19/01/2026 è stata aggiornata la mappatura aree allagabili (o mappe della pericolosità e del rischio alluvioni), per il terzo ciclo di pianificazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA 2027 – 2033) del Distretto idrografico del fiume Po, dalle quali l'area in esame risulta collocata in uno scenario P3 (alluvioni frequenti) del reticolo principale e in uno scenario P2 (alluvioni poco frequenti) del reticolo secondario di pianura.

L'art.1 di suddetta deliberazione, al comma 2, dispone che fino *all'adozione del Progetto di aggiornamento del PGRA trovano applicazione le disposizioni di cui ai PAI vigenti riguardanti il coordinamento fra il PGRA e i PAI medesimi e le conseguenti disposizioni emanate dalle Regioni per l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico*".

In virtù di quanto sopra riportato quindi, al momento attuale trovano ancora applicazione le disposizioni di cui alla Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del Fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il Piano Gestione Rischio Alluvioni.

In relazione a tali aspetti, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, come riportato nel verbale di conferenza di servizi tenutasi il 25/03/2026 trasmesso con nota di cui al PG 9152 del 31/03/2026, ha quindi richiesto al proponente di integrare gli elaborati di progetto come segue:

"Occorre che, ai sensi del Decreto SG n. 98/2017 (art. 4, comma 2), sia prodotto uno specifico elaborato di relazione in cui venga asseverata la compatibilità dell'intervento non solo con le disposizioni di cui all'art. 2.8/2.9 del RUE ma anche con la pianificazione di bacino vigente in materia di rischio idraulico, con particolare riferimento rispetto ai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata:

- *Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti, nel caso specifico PSAI fiume Reno (per il Santerno) e Piano stralcio per il bacino del torrente Senio;*
- *Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI Po), adottato con Delibera CIP n. 13/2025;*
- *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico del fiume Po e relativi aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio (Delibera CIP n. 10/2025 e Decreto n. 4/2026).*

Ai sensi delle misure temporanee di salvaguardia di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 11/2025, nelle verifiche di compatibilità dovrà essere applicata la disciplina più restrittiva tra quelle derivanti dagli strumenti sopra richiamati.

La relazione tecnica asseverata dal professionista abilitato deve attestare l'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte in conformità ai principi di cui all'art. 7 del Decreto del Segretario Generale n. 4/2026, con verifica che le misure adottate non comportino un aumento della pericolosità ante operam sia relativa al bene interessato che alle aree circostanti. La verifica tecnica sarà volta, inoltre, a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto idraulico o idrogeologico e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso.

Dovrà essere verificata la coerenza tra il tirante idrico assunto a base del progetto, con quello fornito dal Consorzio di Bonifica per il reticolo secondario e i valori di tirante per il reticolo principale desumibili dalle mappe di pericolosità da alluvione elaborate dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, al fine di garantire l'allineamento del quadro conoscitivo idraulico di riferimento. Occorre sia dimostrato il non aggravio del rischio idraulico conseguente all'intervento, con riferimento specifico ai parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, a tiranti e velocità indicati nelle Mappe di pericolosità del PGRA.

Qualora, prima del rilascio del titolo abilitativo, intervengano aggiornamenti della pianificazione di Bacino, delle mappe di pericolosità o nuove disposizioni normative in materia di rischio idraulico, l'intervento dovrà essere verificato e adeguato alle nuove previsioni vigenti".

La conferenza di servizi nella seduta del 14/04/2026 ha preso atto della documentazione integrativa, trasmessa con nota di cui al PG 9978 del 9/04/2026, in riscontro all'adeguamento della pianificazione di bacino vigente in materia di rischio idraulico (PAI Po e relativi aggiornamenti), nonché della documentazione tecnica asseverata attestante la compatibilità dell'intervento rispetto alla medesima pianificazione e alle relative misure di salvaguardia, con verifica del non aggravio del rischio idraulico, come riportato altresì nel verbale di cui al PG 10902 del 16/04/2026, e nel relativo parere favorevole del Servizio Pianificazione, Urbanistica e Mobilità ivi allegato (prot. 30656 del 09/04/2026).

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale.

Si riportano di seguito i pareri degli enti sopracitati che si sono espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza di servizi:

AUSL, parere prot. 99898 del 13/04/2026

...omissis...

Parere urbanistico

Vista la relazione di Sostenibilità Ambientale (VALSAT) aggiornata a seguito delle richieste degli enti e servizi convocati alla partecipazione alle sedute di conferenza di servizi, in cui si sostiene la verifica e la coerenza del progetto agli strumenti di programmazione e pianificazione e dei vincoli di tutela ambientale;

Considerando che per lo scenario post operam gli estensori delle relazioni specialistiche garantiscono il non superamento dei parametri limiti di tutela ambientale stabiliti dalla norma per la salute della popolazione e inoltre tenendo conto la previsione di adottare pavimentazione bituminose progettate per la mitigazione del calore che rispettino il valore SRI previsto dalla normativa adeguato a ridurre la temperatura superficiale delle pavimentazioni del piazzale, per quanto di competenza si esprime parere favorevole all'approvazione della variante urbanistica.

ARPAE – parere ambientale Prot. 0011341.U del 21/01/2026

...omissis...

... esprime il seguente parere, per le matrici di competenza di questo Servizio, ai soli fini della Valsat, in quanto il proponente ha dichiarato che la modifica dell'autorizzazione vigente (AUA) verrà richiesta in un momento successivo.

...omissis...Il piazzale, così come dichiarato dal proponente, sarà destinato esclusivamente al deposito di prodotti finiti e materie prime confezionati e imballati, attività che non sono soggette ai dettami della DGR 286/05 ...omissis...

Gli scavi non supereranno i 2 metri di profondità, rispettando le prescrizioni per le aree a medio rischio archeologico. Si prende atto di quanto dichiarato dal proponente e per quanto riguarda la rimozione di terreno vegetale si chiede di valutare, al fine della sostenibilità ambientale dell'intervento, l'applicabilità del Dpr 120/2017, preferendo la gestione come sottoprodotti alla gestione come rifiuto, in applicazione ai principi definiti all'art. 179 del D.lgs. 152/06.

Gestione del cantiere Emissioni di Polveri in Fase di Cantiere...omissis.... si può ritenere l'impatto non significativo in quanto di breve durata e reversibile.

Impatto Acustico in Fase di Cantiere...omissis ... si ritiene l'impatto non significativo attenendosi agli orari dei cantieri previsti dalla DGR n. 1197 del 21 settembre 2020.

Variante acustica...omissis...I rilievi hanno evidenziato che il contributo sonoro generato dalle attività previste presso il piazzale di progetto risulta contenuto e può ritenersi trascurabile nell'ambito della verifica dei limiti e viene garantita la compatibilità acustica in caso di trasformazione dell'area attualmente agricola (Classe III) in area industriale (Classe IV). Considerato la documentazione presentata dal proponente questa si ritiene idonea per la presentazione da parte dell'Unione della Bassa Romagna della variante in oggetto ai sensi dell'art 3 della L.R. 15/01.

Impatto acustico sulla base di quanto relazionato dal TCA, gli impatti acustici possono essere considerati compatibili con la normativa vigente nella configurazione descritta...omissis...

Nel rispetto delle condizioni riportate dal TCA, sia sull'attività svolta nel piazzale che per i transiti dei mezzi pesanti, si ritiene l'intervento sostenibile dal punto di vista acustico con la seguente prescrizione:

-una volta realizzato il piazzale e con l'attività in pieno regime, dovrà essere effettuata una misura sul campo condotta in ottemperanza al D.M.A. 16/03/98 seguendo i criteri della UNI 11143-5 Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali) onde accertare il rispetto dei limiti di immissione in corrispondenza dei ricettori individuati.

Alla luce della documentazione presentata e con il rispetto delle condizioni e delle mitigazioni (filtro a verde) ivi rappresentate, si esprime favorevole alla variante in oggetto.

Consorzio di Bonifica della Romagna – PG 2442 del 16/02/2026

... omissis ...

preso atto:

- che l'area oggetto di intervento ricade nel bacino afferente allo scolo consorziale "Canaletta di Zagonara";

... omissis ...

- che nell'area sono state previste strutture atte a contenere i volumi di invaso conformi ai dettati di cui all'Art. 20 delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio;

lo scrivente Consorzio esprime, per quanto di competenza, unicamente dal punto di vista idraulico e fatti salvi i diritti di terzi, parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in progetto alle seguenti condizioni.

Il tratto di condotta di scarico (DN 160), posta nelle pertinenze dello scolo consorziale, della larghezza di 5,00m misurata dal ciglio teorico superiore dello stesso, dovrà essere posata a quota che la renda atta a sopportare i massimi carichi circolanti, inclusi quelli dei mezzi d'opera consorziali. Per quanto attiene il manufatto di scarico diretto nel canale di scolo consorziale "Canaletta di Zagonara" delle acque meteoriche laminate, quest'ultimo dovrà essere realizzato secondo il tipo indicativo che si allega.

Sarà cura dello scrivente Consorzio provvedere all'inoltro di precisa comunicazione affinché la Società proponente possa provvedere alla formalizzazione dell'atto di concessione.

Le tempistiche, per la realizzazione delle opere di cui sopra, dovranno essere concordate con lo scrivente Consorzio al fine di garantire in ogni momento la funzionalità idraulica ed irrigua del canale consorziale "Canaletta di Zagonara" e le stesse non dovranno procurare alcun disservizio alla distribuzione della risorsa idrica a scopo irriguo.

Si ricorda inoltre che dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia manufatto (quali recinzione, corpi illuminanti, ecc.) la fascia di rispetto dei canali consorziali "Canaletta di Zagonara" e "Tratturo", della larghezza di 5,00 m misurata dal ciglio teorico superiore degli stessi.

Per la messa a dimora di eventuali alberature in fregio agli scoli consorziali suddetti dovrà essere garantita una luce libera misurata tra l'ingombro della chioma delle piante giunte al loro massimo sviluppo ed il ciglio superiore teorico del canale non inferiore a 5,00 m.

In merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, considerato che l'area in oggetto risulta essere caratterizzata da una elevata probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), per tempi di ritorno critici compresi tra 50 e 100 anni, si conferma un tirante d'acqua di 47 cm rispetto alla quota del piano stradale della Via Piratello, come già espresso con nota prot. cons. 1433 del 30.01.2023.

Ai fini del non incremento del rischio idraulico la quota di eventuali elementi sensibili dovrà tener conto della quota sopra indicata.

Se la proprietà intende modificare le attuali quote dell'area di intervento, innalzandole rispetto ai lotti circostanti, sarà necessario assicurare il contenimento delle acque meteoriche interessanti il lotto medesimo, evitando l'interessamento dei fondi limitrofi.

...omissis...

c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008, dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" e dalle N.T.C. 17/01/2018 al punto "6.12" (fattibilità di opere su grandi aree) questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art.53 c.9 della L.R.24/2017 "Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 8 i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi esprimono la propria posizione, tenendo conto delle osservazioni presentate e l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, dando specifica evidenza alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale."

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione della variante, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione del progetto in esame, hanno espresso parere favorevole ferme restando le condizioni precedentemente riportate;

CHE il progetto è stato depositato nei termini di legge, per un periodo di 60 giorni, a partire dal 22/10/2025 e durante periodo non sono pervenute osservazioni;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica in relazione al procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017, attivata dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. 160/2010 per l'approvazione del progetto di ampliamento dello stabilimento della ditta I.C.E.L. S.C.P.A., mediante la realizzazione di nuovo piazzale, in via Evangelista Torricelli n. 4/6 in Comune di Lugo;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante alla strumentazione urbanistica comunale compresa nel procedimento in oggetto, ferme restando le condizioni espresse dai soggetti ambientalmente competenti e riportate nel punto b. nel "Constatato" della presente Relazione istruttoria.
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, come riportato al punto c. del "Constatato" della presente Relazione istruttoria.
4. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 10 dell'art.53 della L.R. 24/2017.
5. DI DEMANDARE al Servizio Pianificazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Geol. Giampiero Cheli)
f.to digitalmente

IL FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI DEL
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Paesaggista Giulia Dovadoli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Pianificazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n 696/2026

OGGETTO: PROCEDIMENTO ORDINARIO CON VARIANTE URBANISTICA, AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 ED ART. 7-8 DEL D.P.R. 160/2010, RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA I.C.E.L. S.C.P.A., MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE, IN VIA EVANGELISTA TORRICELLI N. 4/6

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 27/04/2026

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii)
